

Avviso di locazione prot. n. 2021/138/Atti del 12.02.2021
Spazio a raso da adibirsi a parcheggio sito in Milano – Piazzale Rodolfo Morandi

QUESITO

Leggendo l'Avviso di locazione Prot. n. 2021/138/ATTI del 12 febbraio 2021 (parcheggio p.le Morandi), viene richiesto "lo schema dell'atto di locazione sottoscritto per accettazione (pena l'esclusione) - ALLEGATO D". Tale schema ha numerosi spazi in bianco. Bisogna sottoscriverlo così com'è allegato oppure qualche dato (come ad esempio quelli anagrafici) va inserito?

RISCONTRO

Si osserva che ai fini della partecipazione alla procedura di gara indetta con avviso prot. n. 2021/138/Atti del 12.02.2021, lo schema dell'atto di locazione (ALLEGATO D) deve essere unicamente sottoscritto per accettazione a pena di esclusione e gli spazi in bianco riportati nel medesimo non devono essere compilati.

QUESITO

Nella domanda di partecipazione, Allegato A, al punto indicato "per conto di persona da nominare" è inclusa la possibilità di indicare, entro tre giorni dall'aggiudicazione (punto 1.G dell'avviso) una società (persona giuridica) oppure solo persone fisiche?

RISCONTRO

Si conferma la possibilità di indicare quale persona da nominare, con le modalità previste al punto 1) g) dell'avviso di locazione prot. n. 2021/138/Atti del 12.02.2021, sia una persona fisica che una persona giuridica.

QUESITO

Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha stabilito che "...la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente". Siccome, nell'avviso di gara, non sono state indicate esigenze particolari, si chiede se è possibile non presentare la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta.

RISCONTRO

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 56/2020 come convertito con Legge 120 del 2020, le disposizioni concernenti la possibilità per il concorrente di non presentare la cauzione provvisoria sono limitate all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, per appalti sotto soglia comunitaria.

La disposizione viene estesa dalla stessa norma ad altre specifiche fattispecie (procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e di l'affidamento della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese).

Trattandosi di norma di carattere derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria non è suscettibile di interpretazione in via analogica e pertanto non è applicabile all'avviso di gara

in oggetto. Si conferma quanto previsto dal bando circa l'obbligo di presentazione della cauzione provvisoria.